



CREDEM  
PRIVATE EQUITY SGR

# STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI PER CONTO DEI FONDI GESTITI DA CREDEM PRIVATE EQUITY SGR

Edizione 11.2021

**Credem Private Equity SGR SpA** - Gruppo Bancario "Credito Emiliano - Credem"  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano SpA  
Capitale Sociale euro 2.400.000 i.v. - Iscritta all'Albo dei gestori di GEFIA al N. 55 e all'Albo dei gestori Eltif al N.11 - Reg. Imprese,  
C.F. 02008670354 - Partita Iva del "Gruppo Iva Credem" 02823390352 Canale di recapito SDI, per la ricezione delle fatture  
elettroniche passive "Codice destinatario" MZO2A0U.  
Sede sociale e direzione Via E. Che Guevara, 4 - 42123 Reggio Emilia (RE) - Tel: +39 0522 582203 - Fax: +39 0522 582742.  
credemprivateequity@pec.gruppocredem.it  
La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito  
[www.credempriveq.it](http://www.credempriveq.it).

## **INDICE**

1.	Introduzione .....	2
2.	Oggetto del documento - ambito di applicazione .....	3
3.	Best Execution — sintesi normativa .....	4
4.	Gerarchia dei fattori di Best Execution per gli ordini volti alla gestione della liquidità dei Fondi e criteri di selezione degli intermediari negozianti .....	5
5.	Utilizzo di un negoziatore intermediario non ancora autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.....	8
6.	Monitoraggio della Strategia .....	9
7.	Revisione della strategia di trasmissione degli ordini .....	11
8.	Informativa alla clientela .....	13



## 1. Introduzione

La normativa in materia di gestione collettiva del risparmio prescrive principi di c.d. best execution. A tal riguardo viene in rilievo il Titolo II del Libro V, Parte II, del Regolamento Intermediari (Best Execution), ed in particolare gli artt. 99, 100 e 101, che rinviano agli artt. 27 e 28 del Regolamento (UE) 2013/231 (di seguito, "**Regolamento 231/2013**"), attuativo della Direttiva 2011/61/UE (c.d. AIFMD).

La CONSOB ha peraltro chiarito - nel contesto dello scenario normativo di cui alla ormai superata MiFID I, tuttavia con considerazioni che si ritengono ancora valide ed attuali anche alla luce e nell'ambito delle novità apportate dalla MiFID II e dalle relative norme di attuazione - che le relative norme "*vanno applicate nel settore del private equity/venture capital, se e nella misura in cui sussistono i relativi presupposti sostanziali*". Più in generale ha ribadito che le disposizioni generali di cui agli artt. 65 e seguenti del nuovo regolamento intermediari sono destinate a trovare applicazione nei confronti dei gestori di fondi di private equity/venture capital solo in presenza di fattispecie concrete conformi a quelle tipicamente considerate dalle norme medesime (fattispecie, peraltro, incentrate sull'esigenza di tutela dell'investitore "inconsapevole").

Infine, la Commissione ha altresì a suo tempo confermato che "*le norme in tema di best execution non dovrebbero essere applicate alle SGR che gestiscono fondi mobiliari chiusi, con particolare riferimento all'operatività caratteristica di tali organismi d'investimento collettivo del risparmio. Resta comunque fermo il principio generale che obbliga le SGR a comportarsi nell'interesse dell'investitore al quale è prestato il servizio di gestione collettiva. Deve, peraltro, rilevarsi che durante la "vita" dei fondi mobiliari chiusi possono presentarsi fasi (tipicamente quella di start up e quella terminale) in cui l'operatività dei suddetti fondi si concretizza in investimenti temporanei di liquidità in strumenti del mercato monetario; in tal caso troverà spazio l'applicazione delle norme in tema di best execution. In tale contesto, l'adozione di misure per l'esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari, al fine di ottenere il miglior risultato possibile per conto degli OICR gestiti (i.e. best execution), rientra fra gli ulteriori obblighi imposti alle società di gestione del risparmio*".



## 2. Oggetto del documento - ambito di applicazione

Il presente documento definisce - conformemente a quanto previsto dalla MiFID II, dal Regolamento Intermediari (art. 101) e dall'art. 28 del Regolamento 231/2013 ivi richiamato, nonché e dai chiarimenti a suo tempo formulati dalla CONSOB in materia di *best execution* - i processi di dettaglio relativi alla politica di trasmissione degli ordini (di seguito la "**Strategia**") con riferimento al servizio di gestione collettiva del risparmio svolto dalla Credem Private Equity SGR S.p.A. (di seguito la "**SGR**").

La Strategia descritta nel presente documento si applica ai fondi chiusi gestiti dalla SGR (*i.e.* i Fondi "Elite", "Credem Venture Capital II" ed "EltifPlus", di seguito i "**Fondi**").

Con riferimento ai Fondi "Elite" e "Credem Venture Capital II", si evidenzia che la Strategia descritta nel presente documento, applicandosi a fondi chiusi di *private equity*, si applica solo agli investimenti temporanei della liquidità dei Fondi in strumenti del mercato monetario, ed in particolare, in base a quanto deliberato in proposito dal Consiglio di Amministrazione della SGR, ai soli Titoli di Stato esteri emessi da Paesi OCSE con rating non inferiore ad AA, negoziati su mercati regolamentati, per i quali i volumi di negoziazione e la frequenza di scambi consentono la formazione di prezzi significativi.

Anche con riferimento al Fondo EltifPlus (la cui politica di investimento ammette l'investimento su base sistematica in strumenti quotati) la presente Strategia si applica solo agli investimenti temporanei della liquidità in linea con quanto sopra. La gestione degli investimenti del Fondo EltifPlus in strumenti negoziati su mercati regolamentati o sedi multilaterali di negoziazione è stata infatti conferita in delega a un Gestore Delegato sulla base del successivo paragrafo 9 della presente Strategia. All'atto del conferimento della delega la SGR ha in ogni caso valutato che il Gestore Delegato (Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A.) disponesse di una propria strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini ai sensi della normativa vigente nell'Unione Europea, conforme alle politiche di Gruppo e alla presente Strategia.



La SGR, in considerazione dell'organizzazione interna adottata per le strutture dedite all'attività di gestione collettiva, ritiene più rispondente alle proprie strategie il mantenimento di uno schema operativo basato sul ricorso al c.d. accesso indiretto alle sedi di esecuzione, identificate in funzione delle esigenze di gestione dei Fondi, in luogo di ricercare le condizioni per l'accesso a Mercati regolamentati ed a *Multilateral Trading Facilities* (MTF).

La SGR quindi non svolge attività di esecuzione diretta degli ordini impartiti per conto dei Fondi, ma si limita a trasmettere ordini per la relativa esecuzione. In tale prospettiva, nella strategia di trasmissione sono definite:

- i. le misure ed i meccanismi volti a favorire il rispetto della best execution nell'ambito della strategia adottata; e
- ii. i processi di monitoraggio e revisione della strategia di trasmissione.

### **3. Best Execution – sintesi normativa**

Conformemente a quanto previsto agli articoli 27 e 28 del Regolamento 231/2013, la SGR è tenuta a:

- adottare tutte le misure ragionevoli ed i meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile per i Fondi, avendo particolare riguardo ai seguenti fattori: al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione;
- stabilire l'importanza relativa dei suddetti fattori, tenendo conto di una serie di criteri, fra cui:
  - a) gli obiettivi, la politica di investimento e i rischi specifici dei Fondi;
  - b) le caratteristiche dell'ordine;
  - c) le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine e delle condizioni di liquidabilità dei medesimi;



- d) le caratteristiche delle sedi di esecuzioni alle quali l'ordine può essere diretto. Intendendo per sedi di esecuzione (Trading Venues) i Mercati Regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione (*Multilateral Trading Facilities* o MTF), gli Internalizzatori Sistematici, i Market Makers o altri negoziatori per conto proprio (*Liquidity Provider*);
- formalizzare le misure ed i meccanismi per individuare, per ciascuna categoria di strumento, le sedi di esecuzione e gli intermediari negoziatori che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile e le metodologie che orientano la scelta.

#### **4. Gerarchia dei fattori di Best Execution per gli ordini volti alla gestione della liquidità dei Fondi e criteri di selezione degli intermediari negoziatori**

La SGR tenendo conto dei seguenti elementi:

- i Fondi sono fondi chiusi di private equity e, pertanto, la disciplina sulla best execution si applica soltanto alle operazioni di investimento della liquidità;
- le attuali politiche di investimento, definite dal Consiglio di Amministrazione, limitano tale operatività al solo acquisto della seguente tipologia di strumenti finanziari:
  - a) titoli di Stato esteri, emessi da Paesi OCSE con rating non inferiore ad AA, negoziati su mercati regolamentati,
- le caratteristiche di tali strumenti finanziari e la loro liquidità;
- la natura e la tipologia degli ordini che verranno impartiti,

ha individuato un unico ordine di priorità dei fattori di Best Execution per tutti i Titoli acquistabili per gestire la liquidità, indipendentemente dall'emittente e dall'area geografica.

Sulla base di quanto sopra espresso, la selezione dell'intermediario negoziatore considera come fattori prioritari, nell'ordine:



- 1.** il corrispettivo totale, ove per tale deve intendersi l'insieme degli oneri sostenuti in termini di prezzo corrisposto;
- 2.** la capacità di garantire un'elevata rapidità e probabilità di esecuzione;
- 3.** la capacità di eseguire ordini sia di grande sia di piccola dimensione.

Tale gerarchia dei fattori ha valenza generale, ciò non toglie che in occasione di operazioni particolari e/o di dimensioni non standard, tale ordine di priorità possa essere parzialmente modificato a condizione che ciò avvenga per ottenere il miglior risultato possibile per conto dei Fondi.

La SGR seleziona le controparti autorizzate, cui trasmettere gli ordini, esclusivamente tra quelle che hanno una strategia di esecuzione compatibile con quella adottata dalla SGR. La strategia di trasmissione degli ordini adottata consente, quindi, la definizione di una metodologia di selezione degli intermediari negoziatori rivolta a privilegiare quelli tra essi che offrono la miglior qualità del servizio di negoziazione in relazione al corrispettivo richiesto, fermo restando che la sede di esecuzione privilegiata è rappresentata, ove esistente, dai mercati regolamentati. Le operazioni fuori mercato su Titoli vengono, quindi, preferite soltanto se rendono possibile l'ottenimento di condizioni di prezzo migliori.

Ciò posto, la SGR valuta che le controparti potenziali ed effettive:

- siano soggette alla disciplina sulla Best Execution del Regolamento Intermediari o comunque della MiFID II e acconsentano a trattare la SGR come cliente professionale al fine assumersi direttamente gli obblighi in tema di trasparenza e best execution;
- siano disposte a garantire l'adempimento della disciplina sulla Best Execution di cui alla MiFID II;
- dimostrino di poter eseguire, con un'elevata qualità di esecuzione, la tipologia di ordini per le quali sono state selezionate.

Ciò premesso, un'attenta e accurata analisi delle condizioni offerte dalle sedi di esecuzione disponibili in relazione ai Titoli ha portato la SGR, al fine di assicurare



maggiore efficacia all'ottenimento del miglior risultato possibile, ad adottare un modello operativo che prevede un unico negoziatore principale al quale trasmettere le proprie operazioni (Credito Emiliano S.p.A.) e un negoziatore alternativo (Credito Agricole Cariparma S.p.A) da utilizzarsi in tutti i casi in cui, per qualsivoglia ragione, il negoziatore principale non sia in grado di dare pronta esecuzione agli ordini impartiti per conto dei Fondi.

Tale modello operativo permette, allo stato, di:

- 1.** ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per gli ordini trasmessi per conto dei Fondi;
- 2.** conseguire risultati equivalenti a quelli che si potrebbero ottenere mediante altri soggetti;
- 3.** ottenere vantaggi in termini di semplificazioni operative, in considerazione del ridotto numero di operazioni effettuate.

La SGR, ritiene di individuare in Credito Emiliano S.p.A. società appartenente al Gruppo Credito Emiliano, il soggetto che cura l'esecuzione di tutti gli ordini per conto dei Fondi, direttamente (anche mediante conclusione in contropartita diretta) o tramite altro intermediario negoziatore, in quanto:

- i.** Credito Emiliano S.p.A. ha adottato una politica di esecuzione degli ordini basata su una gerarchia di fattori di esecuzione coincidente con quella scelta dalla SGR per la propria strategia di trasmissione degli ordini;
- ii.** Credito Emiliano S.p.A. è in grado di raggiungere direttamente tutti i mercati regolamentati nazionali e ha selezionato una lista di broker di primario standing in grado di assicurare l'accesso diretto ai principali mercati non nazionali;
- iii.** la concentrazione degli ordini in capo al predetto negoziatore non impedisce alla SGR di conformarsi agli obblighi regolamentari;
- iv.** Credito Emiliano S.p.A. applica livelli commissionali non superiori a quelli mediamente applicati da altri negozianti;





- v. L'utilizzo di Credito Emiliano S.p.A. garantisce l'integrazione di sistemi informatici e quindi una semplificazione operativa.

La SGR ha fornito a Credito Emiliano S.p.A. il proprio consenso affinché gli ordini impartiti possano essere eseguiti anche al di fuori di mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, qualora ciò risulti opportuno in funzione di una miglior esecuzione. Tale possibilità riguarda in particolar modo gli strumenti finanziari che, per loro natura o in relazione alle prassi di mercato esistenti, vengono scambiati anche al di fuori di tali sedi di esecuzione al ricorrere di certe circostanze (es. dimensione dell'ordine).

#### **5. Utilizzo di un negoziatore intermediario non ancora autorizzato dal Consiglio di Amministrazione**

La SGR trasmette gli ordini relativi ai Titoli per conto dei Fondi al negoziatore principale (Credito Emiliano S.p.A.) o al negoziatore alternativo (Credito Agricole Cariparma S.p.A.); tuttavia in casi eccezionali al fine di ottenere il miglior risultato possibile nella trasmissione degli ordini, la SGR si riserva di utilizzare un negoziatore non identificato nella Strategia.

Tale decisione può essere presa dall'Amministratore Delegato con delega alla Gestione Investimenti (di seguito "**AD Gestore**"). Della decisione assunta è altresì informato, nella stessa giornata in cui è disposta l'operazione, l'Amministratore Delegato con delega alla

Gestione Commerciale, Organizzativa e Finanziaria (di seguito "**AD Operativo**") ed il Responsabile della funzione di Compliance, mediante apposita comunicazione scritta (da inoltrarsi a mezzo mail) contenente: i) i motivi della scelta operata; ii) gli estremi e le caratteristiche dell'operazione disposta, con evidenza delle migliori condizioni ottenute.

L'AD Gestore valuta, laddove ne ricorrano i presupposti, se sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposta di inserimento del soggetto utilizzato nella singola operazione nell'elenco dei negozianti sulla base della presente Strategia; in



ogni caso della operatività in deroga alla presente procedura è data informativa, sempre a cura dell'AD Gestore, al Consiglio di Amministrazione alla prima occasione utile.

## **6. Monitoraggio della Strategia**

La SGR controlla e monitora periodicamente l'efficacia della strategia di trasmissione degli ordini per conto dei Fondi per come stabilita conformemente alle disposizioni normative e regolamentari applicabili ed, in particolare, verifica la qualità dell'esecuzione da parte del soggetto identificato per l'esecuzione degli ordini e, se del caso, pone rimedio ad eventuali carenze riscontrate.

Ciò premesso, vengono di seguito elencate alcune regole operative per il monitoraggio dell'efficacia della strategia di trasmissione degli ordini e della qualità dell'esecuzione degli stessi da parte degli intermediari utilizzati.

### **Monitoraggio sulle commissioni e sul prezzo applicati**

Il Responsabile Amministrativo-Finanziario, successivamente all'esecuzione di ciascuna transazione, accerta che le commissioni applicate dall'intermediario negoziatore corrispondano a quelle preventivamente pattuite con lo stesso nell'ambito del contratto di negoziazione.

Per quanto riguarda i prezzi applicati, in caso di ordini eseguiti sul mercato, la congruità del prezzo di eseguito di ogni singola transazione viene accertata dal Responsabile Amministrativo-Finanziario mediante un riscontro circa la sua coerenza con le proposte di negoziazione esposte sul mercato principale di trattazione del Titolo al momento di trasmissione dell'ordine all'intermediario negoziatore. Il Responsabile Amministrativo-Finanziario provvede inoltre a confrontare il prezzo di eseguito dell'operazione con l'ultimo prezzo scambiato sul medesimo Titolo e mercato prima dell'esecuzione di tale ordine, al fine di verificare l'eventuale impatto sui prezzi di mercato generato dall'ordine stesso. In caso di impatto significativo, dovuto ad esempio alle dimensioni dell'ordine trasmesso, potrà essere valutato il comportamento



dell'intermediario circa l'opportunità che avrebbe avuto di eseguire l'operazione in questione con modalità differenti (es. fuori mercato).

In caso di ordini eseguiti in contropartita diretta o fuori mercato, la congruità del prezzo effettivamente applicato alla singola transazione viene accertata dal Responsabile Amministrativo-Finanziario mediante un riscontro circa la sua coerenza con i prezzi scambiati — o, in caso di assenza di scambi, con le proposte di negoziazione presenti - sul mercato principale di trattazione del Titolo al momento di trasmissione dell'ordine all'intermediario.

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate venga riscontrata un'anomalia, il Responsabile Amministrativo-Finanziario deve richiedere via e-mail all'AD Gestore, e per copia conoscenza all'AD Operativo e alla funzione di Compliance, se sussistano motivazioni che possano giustificare il prezzo applicato, quale miglior esecuzione, anche in funzione degli ulteriori fattori qualificanti: es. la rapidità e probabilità di esecuzione. Ottenuta la risposta e formulate le proprie osservazioni al riguardo, il Responsabile Amministrativo-Finanziario sottopone la questione alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione. Sarà cura dello stesso Consiglio di Amministrazione effettuare una valutazione dell'anomalia segnalata, anche ai fini della revisione della strategia secondo quanto descritto nel successivo paragrafo.

### **Monitoraggio della rapidità e probabilità di esecuzione**

Con riguardo a tali fattori la verifica della loro effettiva sussistenza viene effettuata, oltre che in fase di revisione della strategia come meglio specificato nel successivo paragrafo, anche di volta in volta da parte dell'AD Gestore che all'atto dell'invio dell'ordine, effettua le proprie valutazioni in relazione allo specifico Titolo e alle condizioni di mercato oggettivamente presenti. Ove l'AD Gestore rilevi la sussistenza di ripetuti problemi con il negoziatore (es. ritardo nelle esecuzioni, eseguiti in misura parziale, ecc.) comunica tempestivamente, via e-mail, tale circostanza a:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'AD Operativo;



- la Funzione di Compliance.

### **Monitoraggio della solidità patrimoniale**

Con riguardo alla solidità patrimoniale, si precisa che gli intermediari vengono selezionati sulla base di verifiche in merito alla solidità patrimoniale (sulla base delle informazioni disponibili pubblicamente). Tali verifiche vengono effettuate anche in fase di revisione della strategia come descritto al successivo paragrafo, volti a privilegiare i primari operatori di mercato.

## **7. Revisione della strategia di trasmissione degli ordini**

Con cadenza almeno annuale, il Consiglio di Amministrazione provvede a revisionare le misure e le strategie di trasmissione degli ordini valutando le eventuali proposte elaborate dall'AD Gestore sulla base della documentazione presentata.

Tali proposte, finalizzate alla revisione della strategia di trasmissione, possono essere volte a:

- l'assegnazione di una diversa importanza relativa ai fattori di best execution individuati per i Titoli e/o l'introduzione di nuovi fattori;
- l'inserimento di nuovi intermediari negozianti nella lista di quelli autorizzati, anche in sostituzione di uno o più di quelli esistenti.
- Il processo di revisione sopra descritto può inoltre essere attivato in via straordinaria, qualora si verificano circostanze rilevanti tali da inficiare la capacità della SGR di continuare ad ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per i Fondi. Di seguito si elencano, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, alcune situazioni in cui può risultare necessario rivedere la strategia in via straordinaria:
- definizione di una differente importanza relativa ai fattori di esecuzione, in conseguenza di una significativa modifica delle condizioni di mercato;
- gravi provvedimenti delle Autorità competenti sul negoziatore per violazioni della normativa;
- introduzione di una nuova sede di esecuzione più efficiente;
- anomalie significative in ordine alle modalità di esecuzione degli ordini.



In sede di revisione ordinaria, l'AD Gestore, ai fini dell'ottenimento del miglior risultato possibile, può proporre al Consiglio di Amministrazione l'inserimento/sostituzione di un nuovo intermediario negoziatore e/o operatore nella strategia di trasmissione degli ordini. Tale proposta deve essere corredata dalle seguenti valutazioni:

- analisi circa la strategia di esecuzione del nuovo intermediario;
- compatibilità della stessa con la strategia di trasmissione adottata dalla SGR;
- analisi del rispetto dei fattori prioritari di trasmissione da parte dell'intermediario negoziatore proposto;
- analisi delle condizioni economiche praticate e raffronto con i competitors.
- Si sottolinea inoltre che la possibilità di attribuire a fattori diversi precedenza rispetto al corrispettivo totale è condizionata dalla loro strumentalità a fornire il miglior risultato possibile.
- Inoltre, l'AD Gestore sottopone, unitamente alle suddette valutazioni, ulteriori informazioni comprovanti gli aspetti di natura qualitativa riguardanti la controparte proposta, quali, a titolo esemplificativo:
- rating ufficiali di agenzie di valutazione;
- compagine azionaria;
- altro.

Le decisioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione circa le proposte presentate vengono formalizzate ed archiviate insieme alla documentazione esaminata a cura Responsabile amministrativo-finanziario.

Ad autorizzazione avvenuta da parte del Consiglio di Amministrazione, il Responsabile Amministrativo-Finanziario attiva il processo di censimento anagrafico dell'intermediario con la Banca depositaria, al termine del quale provvede ad informare l'AD Gestore in merito alla possibilità di iniziare ad operare con la nuova controparte.



La nuova strategia è pubblicata tempestivamente a cura del Responsabile amministrativo-finanziario con le modalità previste di tempo in tempo dalle disposizioni regolamentari.

Tale iter di valutazione deve attivarsi anche nei casi di revisione straordinaria della strategia.

## 8. Informativa alla clientela

Come previsto dal Regolamento Intermediari, la SGR fornisce appropriata ed adeguata informativa alla clientela (rectius, agli investitori dei Fondi gestiti) in merito alla strategia di trasmissione degli ordini di cui al presente documento.

L'informativa viene resa nell'ambito del documento predisposto dalla Società e reso disponibile sul proprio sito internet.

## 9. Deleghe di gestione

Nei casi in cui la SGR deleghi, anche parzialmente, la gestione del patrimonio di un Fondo ad altri intermediari autorizzati ("**Gestori Delegati**") si assicura alternativamente che:

- questi ultimi, nei limiti della delega conferita, si attengano ai principi e ai criteri di esecuzione e trasmissione di ordini contenuti nella presente Strategia; ovvero
- qualora il contratto con cui si conferisce la delega di gestione non contempli, a carico degli intermediari delegati, l'obbligo di attenersi alla presente Strategia, gli stessi saranno tenuti a dotarsi di una propria strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini ai sensi della normativa vigente nell'Unione Europea.

La SGR provvederà a verificare la compatibilità della strategia adottata dal Gestore Delegato con la presente Strategia nonché (ove rilevante) con le politiche e linee guida in materia definite dal Gruppo Credem, nonché a controllarne il rispetto da parte del Gestore Delegato.



**CREDEM**  
**PRIVATE EQUITY SGR**

La SGR provvederà inoltre a mettere a disposizione dei sottoscrittori del Fondo tale strategia del Gestore Delegato.

**Credem Private Equity SGR SpA** - Gruppo Bancario "Credito Emiliano - Credem"  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano SpA  
Capitale Sociale euro 2.400.000 i.v. - Iscritta all'Albo dei gestori di GEFIA al N. 55 e all'Albo dei gestori Eltif al N.11 - Reg. Imprese,  
C.F. 02008670354 - Partita Iva del "Gruppo Iva Credem" 02823390352 Canale di recapito SDI, per la ricezione delle fatture elettroniche passive "Codice destinatario" MZO2A0U.  
Sede sociale e direzione Via E. Che Guevara, 4 - 42123 Reggio Emilia (RE) - Tel: +39 0522 582203 - Fax: +39 0522 582742.  
credemprivateequity@pec.gruppocredem.it  
La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito [www.credempriveq.it](http://www.credempriveq.it).